

**Non perde l'assegno di mantenimento il coniuge beneficiario
che instauri una nuova relazione non connotata da stabilità e continuità**

di MAURIZIO BRUNO

Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha confermato la persistenza del diritto della moglie all'assegno di mantenimento mensile che le era stato revocato dalla Corte di appello in conseguenza di una nuova relazione sentimentale intrapresa dalla donna.

La giurisprudenza recente ritiene sufficiente per perdere il diritto all'assegno di mantenimento una semplice relazione *more uxorio* con altra persona ovvero anche senza un successivo matrimonio, purchè il rapporto possa essere ritenuto stabile e continuativo.

Dunque una nuova relazione stabile legittima il rigetto della domanda di assegno di mantenimento o divorzile (così, Cass., 16 ottobre 2020, n. 22604).

La Cassazione ha ritenuto, in un primo momento, che il rapporto sentimentale pluriennale consolidato di un coniuge con il nuovo compagno sia sufficiente per poter considerare la relazione come connotata dai caratteri della continuità e stabilità necessarie per l'annullamento dell'assegno di mantenimento, considerando la situazione equiparabile alla creazione di un nuovo nucleo familiare.

La circostanza della convivenza, peraltro, non è ritenuta decisiva dalla giurisprudenza di merito (v. *ex multis* Trib. Ancona, sez. I, 21 maggio 2018; Trib. Como, ord. 12 aprile 2018), secondo cui il marito non sarebbe più tenuto al versamento dell'assegno alla moglie allorchè questa abbia intrapreso una nuova relazione sentimentale stabile, e ciò anche se non caratterizzata dalla convivenza con il nuovo *partner*.

In sostanza l'orientamento attuale supera il concetto di "convivenza stabile" per sostituirlo con quello di una "relazione sentimentale stabile" (così, anche Cass., 4 febbraio 2021, n. 2653).

L'ordinanza in commento interviene nel contrasto tra Tribunale e Corte d'appello nell'ambito di un procedimento di modifica delle condizioni di separazione personale.

Il Tribunale di Lucca, nel pronunciare la separazione dei coniugi, aveva posto a carico del marito l'obbligo di versare un assegno mensile di Euro 800,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ed un assegno di Euro 200,00 per il mantenimento della moglie,

dando atto dell'impegno dei coniugi di provvedere alla vendita dell'ex casa familiare assegnata alla donna, utilizzando il ricavato per l'estinzione del pregresso mutuo ed al fine di acquistare altro immobile da intestare alla figlia.

Successivamente, il marito proponeva richiesta di modifica delle condizioni di separazione, chiedendo che il Tribunale annullasse l'assegno di mantenimento a favore della moglie tenendo conto della nuova relazione sentimentale intrapresa dalla medesima.

Mentre il Tribunale rigettava la domanda, la Corte d'appello adita, pur ritenendo ininfluenza l'asserito peggioramento delle condizioni economiche del marito, tuttavia rilevava che era provato come la donna avesse intrapreso una relazione sentimentale con altro uomo con il quale aveva instaurato una comunione materiale e spirituale di vita, tale da poter considerare i due una "coppia di fatto", indipendentemente dalla sussistenza di una convivenza continuativa.

Rilevava la Corte d'appello che il nuovo compagno era intervenuto anche con cifre rilevanti in favore della donna ed aveva sostenuto anche spese per viaggi, gite e cene a cui aveva partecipato la resistente, affermando che tale scelta di vita aveva reciso definitivamente il legame derivante dal matrimonio; pertanto, si riteneva applicabile l'attuale orientamento giurisprudenziale secondo cui la costituzione di una nuova famiglia di fatto esclude il diritto all'assegno di mantenimento.

La donna proponeva ricorso in Cassazione rifacendosi all'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, una nuova relazione sentimentale intrapresa dal coniuge di per sé stessa non comporta la perdita dell'assegno ed in sostanza il semplice rapporto occasionale non fa venir meno il diritto, né l'obbligo per l'altro coniuge, di corrispondere il mantenimento. Inoltre, la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto applicabile l'orientamento giurisprudenziale in tema di assegno divorzile anche alla separazione personale dei coniugi, senza tener conto della differenza esistente fra i due istituti e cioè tra l'assegno divorzile e quello di mantenimento. Infatti, da un lato sussiste la cessazione del vincolo coniugale e, quindi, la nuova relazione può comportare la perdita dell'assegno, per estinzione di ogni obbligo di solidarietà del marito; nell'altro caso, viceversa, il matrimonio si trova in una fase di quiescenza e sussiste la persistenza del vincolo coniugale fino alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio.

La Cassazione, sul punto, ritiene che indubbiamente siano diversi i presupposti ed i criteri di valutazione tra i due assegni, caratterizzati per quello divorzile dall'inadeguatezza dei mezzi

economici a disposizione dell'ex coniuge e dall'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive da valutarsi sulla base di criteri equi o ordinati ai sensi dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970. Di contro, per il mantenimento relativo alla separazione, è necessaria la indisponibilità di mezzi idonei, per assicurare al richiedente la conservazione del tenore di vita goduto nel corso della convivenza, sicché anche la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti va valutata.

Sono proprio le segnalate differenze esistenti fra i due istituti ad aver indotto la Corte di Cassazione ad escludere in sede di separazione che l'instaurazione di una nuova convivenza da parte di uno dei due coniugi determini *ipso iure* la perdita automatica dell'assegno di mantenimento, evidenziando conseguentemente la necessità a tal fine di un accertamento non solo in ordine alla stabilità della relazione, ma anche alla consistenza e continuità dell'apporto economico fornito dal convivente al coniuge avente diritto all'assegno.

Inoltre, nel caso in esame, la Cassazione rileva che la Corte d'appello era tenuta a verificare se il nuovo rapporto sentimentale avesse comportato effettivamente la costituzione di una famiglia di fatto contraddistinta dall'elaborazione di un progetto di vita comune e da un rapporto consolidato protrattosi nel tempo e se la convivenza avesse inciso positivamente sulle condizioni economiche della ricorrente.

Secondo la Cassazione, nell'ambito del relativo accertamento, l'instaurazione di un rapporto di coabitazione – pur non rappresentando l'unico indice dell'avvenuta costituzione del nuovo nucleo familiare – tuttavia costituisce indubbiamente quello più significativo. Di tale presupposto se ne può fare a meno soltanto a fronte dell'accertata sussistenza degli altri elementi che contraddistinguono la comunità familiare, tra i quali va considerata anche la messa in comune delle risorse reddituali e patrimoniali della nuova coppia.

Rileva, quindi, la Cassazione che il decreto impugnato debba essere annullato laddove, a fronte della mancata convivenza della nuova coppia, la Corte d'appello aveva ommesso di procedere a qualsiasi verifica in ordine all'effettiva sostanza del nuovo rapporto ed in particolare al comune intento di dar vita ad una stabile convivenza e ad una altrettanto stabile comunione di vita.

Infatti, la semplice ed assidua frequentazione nonché il legame affettivo o i frequenti viaggi all'estero, così come la partecipazione a gite e cene non dimostrano di per sé l'esistenza di una nuova relazione né di una nuova comunione di vita stabili.

